

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 10.5.2017

La Nuova Procedura Civile, 3, 2017

ADMAIORA

Editrice

Trasferimento del difensore e notifica non andata a buon fine: quali conseguenze?
(annotazione a [Tribunale di Roma, sentenza del 2.11.2016, n. 20308](#))

Giulio SPINA*

Indice

La questione	2
L'orientamento per cui è onere del notificante accertarsi dei mutamenti di domicilio del procuratore costituito.....	2
L'orientamento per cui è caso fortuito o forza maggiore il trasferimento del domicilio non comunicato	3
La soluzione fornita da Tribunale di Roma, sentenza del 2.11.2016, n. 20308.....	3
<i>I</i> ter argomentativo.....	4

* Dottore di ricerca IAPR. Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione La Nuova Procedura Civile (già cultore di Diritto processuale civile); Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

La questione

L'appellato, costituendosi nel giudizio di appello, eccepiva la **inammissibilità della impugnazione per avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado**, atteso che:

- la sentenza di primo grado, non notificata, era stata pubblicata in data 11.4.14 e **l'appello era stato notificato** mediante consegna al servizio postale solo in data 12.1.15, e dunque **oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione** ([art. 327 c.p.c.](#))¹;
- a nulla rilevava che un **primo tentativo di notifica dell'atto di appello** era stato effettuato, ai sensi della legge n. 53/94, in data 24.11.14 presso **l'indirizzo ove l'appellato aveva eletto congiuntamente al difensore il proprio domicilio nel giudizio di primo grado**, dovendo la notifica essere considerata **inesistente atteso che da tempo tale indirizzo non era più in uso al detto procuratore**.

L'orientamento per cui è onere del notificante accertarsi dei mutamenti di domicilio del procuratore costituito

Secondo un primo orientamento interpretativo costituisce **onere del notificante accertarsi della assenza di mutamenti riguardanti il domicilio del procuratore costituito nel giudizio** al fine di identificare correttamente il luogo della notificazione.

Trattasi, in particolare, di un **adempimento preliminare** agli incombeni relativi al procedimento notificatorio da cui discende la conseguenza che **ricade sul notificante il rischio dell'eventuale esito negativo della notificazione** (ed, eventualmente, della successiva intempestività della notificazione medesima); ciò fatti salvi il caso fortuito o la forza maggiore ed escluse le ipotesi in cui il richiedente non sia incorso in negligenza ed il mancato perfezionamento sia dipeso esclusivamente da causa allo stesso non imputabile².

¹ Per approfondimenti si veda SPINA, [Schema: termini per impugnare](#), nonché le rassegne [La notifica degli atti nella giurisprudenza 2016-2017 \(casistica per tipologia di procedimenti\)](#), [Notifica alla luce della giurisprudenza 2016-2017 \(principi generali\)](#) e, con specifico riferimento all'impugnazione, [Tempestività dell'impugnazione nella recente giurisprudenza](#).

² Per tale orientamento si veda Cass. 21437/13, Cass. 14494 del 2010, Cass. Sez. Unite n. 3818 del 2009.

L'orientamento per cui è caso fortuito o forza maggiore il trasferimento del domicilio non comunicato

Un più recente orientamento ha affermato che ove la notifica dell'impugnazione presso il procuratore costituito (presso il domicilio eletto o effettivo) abbia avuto **esito negativo per causa fortuito o forza maggiore** (come nel **caso di trasferimento del domicilio non comunicato**), **il procedimento ben può riattivarsi e perfezionarsi anche dopo lo spirare del termine**.

A tal fine è necessaria un'istanza al giudice ad quem corredata dalla attestazione della omessa notifica, tesa ad ottenere la **fissazione di un termine perentorio** per il completamento della notificazione, ovvero **tempestiva richiesta** (ossia entro un tempo ragionevolmente contenuto) **rivolta all'ufficiale giudiziario** per la ripresa del procedimento notificatorio, con effetti dalla data iniziale di attivazione del procedimento³.

La soluzione fornita da Tribunale di Roma, sentenza del 2.11.2016, n. 20308

La pronuncia in commento sposa il primo orientamento, disattendendo quindi il più recente orientamento di legittimità.

Il Giudice afferma, in particolare, che **la notificazione presso il domicilio dichiarato che abbia avuto esito negativo a causa dell'avvenuto trasferimento dello studio del procuratore non può spiegare effetti**.

Difatti, **la notifica deve essere eseguita presso il procuratore all'indirizzo risultante dall'albo**, e ciò nonostante l'assenza di una formale comunicazione del trasferimento alla controparte, atteso che **non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo**.

Pertanto, nel caso in esame va ritenuto che **il primo tentativo di notifica ha avuto esito negativo per ragioni che sono imputabili al solo notificante**, avendo questi **omesso di accertare**, tramite apposite ricerche, la effettiva ubicazione dello studio del procuratore risultante dall'albo professionale.

Risulta dunque, **inesistente, e non nulla, la prima notifica** (eseguita dall'appellante in data 26.11.14); ciò stante la assenza di una qualsiasi relazione tra il luogo della notificazione ed il destinatario della stessa. Pertanto, va dichiarata la **inammissibilità della impugnazione**, in quanto la tardività dell'appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, e la **inammissibilità non può ritenersi sanata dalla intervenuta costituzione dell'appellato nel giudizio**.

³ Per tale orientamento si veda Cass. 25339/15.

Iter argomentativo

La pronuncia in commento ricorda, a sostegno della decisione appena riportata, quanto segue⁴:

- l'elezione di domicilio presso lo studio dell'avvocato prescinde dalla effettiva ubicazione dello stesso;
- ciò in quanto il dato di riferimento personale prevale su quello topografico;
- con la conseguenza che **la notificazione eseguita presso il domicilio dichiarato che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove non può spiegare alcun effetto giuridico**, in quanto la notificazione deve essere effettuata presso il procuratore all'indirizzo risultante dall'albo.

Pertanto:

- costituisce quindi **onere incombente sul notificante la effettuazione di apposite ricerche** atte ad individuare il luogo presso il quale deve essere eseguita la notificazione;
- **non è di contro previsto un onere a carico del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo** (onere che è invece previsto per il domicilio autonomamente eletto), tenuto conto che l'elezione presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio dello stesso.

Tale lettura appare in linea, precisa il Tribunale, col principio per cui, a seguito della sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale⁵, la tempestività della proposizione del ricorso per cassazione esige che **la consegna della copia del ricorso per la spedizione a mezzo posta venga effettuata nel termine perentorio di legge** e che l'eventuale tardività della notifica possa essere **addebitata esclusivamente a errori o all'inerzia dell'ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari**, e non a responsabilità del notificante, con la conseguenza che la data di consegna all'ufficiale giudiziario non può assumere rilievo ove l'atto in questione sia "ab origine" viziato da errore nell'indicazione dell'esatto indirizzo del destinatario, poiché tale indicazione costituisce una formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante⁶.

Alla stregua di tali principi va condivisa l'affermazione per cui la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario non può assumere alcun rilievo (quindi anche in funzione della valutazione della tempestività dell'adempimento), non potendosi ritenere neppure giustificata la ripresa del procedimento notificatorio, qualora sia imputabile al richiedente la mancata notifica del ricorso presso un procuratore cancellato dall'albo degli avvocati, stante l'agevole consultazione di tale albo, attuabile anche per via informatica e telematica⁷.

Da ciò consegue che va dichiarato inammissibile il ricorso notificato oltre il termine di cui all'[art. 325](#), o all'[art. 327 c.p.c.](#), nel caso in cui **il ricorrente non abbia documentato che l'esito negativo della prima notifica, anteriormente richiesta, era ascrivibile alla impossibilità di accertare la detta cancellazione presso l'albo**⁸.

Tale principio, conclude sul punto la pronuncia di merito in commento, è applicabile con riferimento al caso di specie, avuto riguardo all'intervenuto trasferimento del difensore

⁴ Si veda al riguardo Cass. n. 14033 del 2005 e Cass. n. 18663 del 2012.

⁵ Secondo cui la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all'ufficiale giudiziario.

⁶ Così Cass. n. 21437/13 e Cass. SU n. 7607 del 2010.

⁷ Cass. n. 2320 del 2011.

⁸ L'albo professionale, ha precisato altra giurisprudenza, rappresenta la fonte legale di conoscenza del domicilio degli iscritti e nel quale il procuratore ha l'obbligo di fare annotare i mutamenti della sua sede (Cass. 20323/14, Cass. 21637/2013).

domiciliatario degli intimati, **agevolmente e tempestivamente conoscibile in base all'ordinaria diligenza da parte del notificante.**